

Bruxelles, 15 dicembre 2020
(OR. en)

13453/20

AGRI 448
PESTICIDE 42
SEMENCES 17
AGRILEG 158

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	13439/20 AGRI 446 PESTICIDE 40 SEMENCES 15 AGRILEG 156
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e del regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione REFIT della Commissione, approvate dal Consiglio nella sessione tenutasi il 15 dicembre 2020.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sulla RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO in merito alla valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e del regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

- la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 "Il Green Deal europeo"¹;
- la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente²;
- le conclusioni del Consiglio sulla strategia "Dal produttore al consumatore"³;
- la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita⁴;
- le conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE in materia di biodiversità⁵;
- la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁶;

¹ COM(2019) 640 [final, doc. 15051/19+ADD1](#)

² COM(2020) 381 final; doc. 8280/20+ADD 1.

³ Doc. 12099/20.

⁴ COM(2020) 380 final; doc. 8219/20+ADD 1.

⁵ Doc. 12210/20.

⁶ Doc. 8238/20 + ADD 1.

- la relazione del Parlamento europeo (gennaio 2019) sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (2018/2153(INI)) - Commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione⁷;
- la relazione del Parlamento europeo (settembre 2018) sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI))⁸;
- il documento di riflessione della Commissione "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030"⁹;
- le conclusioni del Consiglio "Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche"¹⁰;

1. ACCOGLIE CON FAVORE gli sforzi profusi dalla Commissione per esaminare e valutare il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ("regolamento sui prodotti fitosanitari") e il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale ("regolamento LMR");
2. RICONOSCE che il regolamento sui prodotti fitosanitari e il regolamento LMR contribuiscono considerevolmente alla fornitura di prodotti alimentari sicuri a oltre 440 milioni di cittadini europei, garantendo al contempo un elevato livello, stabilito scientificamente, di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale; RICONOSCE che l'utilizzo di prodotti fitosanitari può comportare rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente;
3. SOTTOLINEA la crescente consapevolezza nella società riguardo alla necessità di prodotti alimentari non solo sicuri e a prezzi accessibili, ma anche prodotti localmente e in maniera sostenibile, e SOSTIENE la Commissione nella sua intenzione di ridurre al minimo l'impatto dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente concentrandosi su metodi alternativi, oltre che su prodotti fitosanitari a basso rischio e non chimici;

⁷ A8-0475/2018.

⁸ A8-0268/2018.

⁹ COM(2019)22 del 30 gennaio 2019.

¹⁰ Doc. 10713/19.

4. ACCOGLIE CON FAVORE, in linea generale, le azioni già previste dalla Commissione per aumentare la trasparenza e per migliorare l'attuazione e l'allineamento delle normative pertinenti e CONDIVIDE molte delle conclusioni e considerazioni contenute nella valutazione;
5. PRENDE ATTO dell'elevato livello di ambizione delle misure esaminate nella relazione e INVITA la Commissione e gli Stati membri a dare priorità a tali ambiti suscettibili di miglioramento, fondamentali per il passaggio verso prodotti fitosanitari e metodi alternativi più sostenibili, con una particolare attenzione alla disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e non chimici;

Protezione rafforzata della salute umana e dell'ambiente

(Migliore attuazione – affrontare i ritardi e aumentare la trasparenza)

6. RICONOSCE il problema dei ritardi nelle procedure di valutazione e approvazione e RILEVA che tutte le parti interessate sono responsabili per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei termini previsti in entrambi i regolamenti. A tale riguardo RAMMENTA che gli Stati membri mettono a disposizione delle autorità competenti le risorse o i dispositivi necessari per svolgere i loro compiti e INCORAGGIA la Commissione a garantire che i progetti di regolamenti sulle sostanze attive e gli LMR siano sottoposti a votazione quanto prima una volta rese disponibili le valutazioni dell'EFSA;
7. OSSERVA che, come dimostrato dall'esperienza, i termini stabiliti nel regolamento sui prodotti fitosanitari sono diventati difficili da rispettare, tra l'altro per quanto riguarda i requisiti relativi al processo decisionale, al contenuto e alla presentazione delle relazioni di valutazione, nonché la proroga della collaborazione a livello dell'UE o a livello zonale;
8. SOTTOLINEA che la Commissione, l'EFSA e gli Stati membri devono dotarsi congiuntamente di tutti gli strumenti necessari per migliorare e ottimizzare ulteriormente l'attuazione delle procedure supportate da orientamenti e criteri di valutazione e compiere sforzi per rispettare i termini legali;

9. SOTTOLINEA la necessità che la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA rispondano a nuovi rischi e preoccupazioni emergenti, come ad esempio le resistenze incrociate e la neurotossicità;

(Migliore attuazione dei criteri di esclusione)

10. SOTTOSCRIVE la raccomandazione della Commissione affinché gli Stati membri si avvalgano pienamente dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 844/2012 e portino avanti la valutazione completa del rischio solo se le sostanze attive non soddisfano i criteri di esclusione o se è invocata almeno una delle possibilità di deroga per la loro approvazione. Inoltre, OSSERVA che lo stesso principio si applica nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1740. In tale contesto INCORAGGIA la Commissione a finalizzare il documento di orientamento sull'esposizione trascurabile;
11. OSSERVA che potrebbe rendersi necessaria la determinazione degli endpoint tossicologici, delle definizioni dei residui e dei metodi analitici per le sostanze che soddisfano i criteri di esclusione, in particolare per valutare le domande relative alle tolleranze all'importazione e ai fini dell'applicazione delle disposizioni;

(Semplificare la valutazione comparativa delle sostanze candidate alla sostituzione)

12. ACCOGLIE CON FAVORE il fatto che la Commissione proporrà agli Stati membri una modifica dell'allegato IV del regolamento sui prodotti fitosanitari al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni comparative dei prodotti contenenti sostanze candidate alla sostituzione alla fine del 2021 e INVITA gli Stati membri a contribuire a tale processo;

(Valutazione cumulativa del rischio)

13. RICONOSCE che dai risultati del monitoraggio dei residui di pesticidi è emerso un elevato grado di conformità agli LMR stabiliti e che pertanto gli alimenti a disposizione dei consumatori sono considerati ben controllati e sicuri;
14. ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di elaborare entro la fine del 2020 un piano d'azione in cui siano definite le priorità per i lavori in corso sulla metodologia e l'attuazione di una valutazione cumulativa del rischio e SOTTOLINEA la necessità di intensificare gli sforzi in questo settore;

15. SOTTOLINEA la necessità di riesaminare periodicamente i progressi scientifici e di valutarli in vista di un'attuazione progressiva della valutazione cumulativa del rischio nella pratica di gestione del rischio, tenendo conto del potenziale impatto sui termini normativi e delle risorse disponibili;

(Monitoraggio ambientale e biomonitoraggio)

16. ACCOGLIE CON FAVORE il monitoraggio delle concentrazioni e degli effetti ambientali e INCORAGGIA la Commissione ad avvalersi dei programmi di monitoraggio già istituiti nell'ambito dei quadri giuridici esistenti e a sviluppare ulteriormente i piani di monitoraggio;
17. In tale contesto, RACCOMANDA un coordinamento a livello dell'UE per monitorare gli effetti e gli impatti delle sostanze attive al fine di valutare le informazioni e portarle all'attenzione della Commissione e degli Stati membri, ove necessario;
18. PROMUOVE una migliore comprensione dell'impatto effettivo dei prodotti fitosanitari sugli ecosistemi al fine di pervenire all'adozione di decisioni adeguate; e INCORAGGIA la Commissione a elaborare orientamenti su come integrare i risultati del monitoraggio nella valutazione del rischio;

(Definire gli obiettivi di protezione ambientale e aggiornare i documenti di orientamento)

19. INCORAGGIA la Commissione a sviluppare una metodologia per definire obiettivi di protezione ambientale specifici, ad esempio migliorare ulteriormente la considerazione della biodiversità nel processo di valutazione del rischio. INCORAGGIA la Commissione e l'EFSA ad aggiornare i documenti di orientamento sulle metodologie di valutazione del rischio alla luce dei progressi scientifici, compresi in particolare gli orientamenti sulla protezione delle api e di altri impollinatori, tenendo conto dei riscontri degli Stati membri e della fattibilità tecnica dell'attuazione;

Competitività e mercato interno

(Migliorare il sistema zonale per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari)

20. CONCORDA sul fatto che il rafforzamento della cooperazione zonale contribuirà al funzionamento delle autorizzazioni zonali e SOTTOLINEA le responsabilità proprie degli Stati membri per accrescere la fiducia reciproca nelle rispettive valutazioni del rischio e decisioni, che dovrebbero riflettere il contributo degli Stati membri appartenenti alla zona;
21. RICONOSCE la necessità di tenere conto delle prescrizioni nazionali, ad esempio in materia di protezione delle acque sotterranee, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009;

(Soluzioni per usi minori)

22. ACCOGLIE CON FAVORE gli sforzi della Commissione per quanto riguarda le soluzioni per usi minori, ad esempio la revisione dinamica degli orientamenti in materia di estrapolazione per un uso più ampio dei risultati delle sperimentazioni sui residui, INCORAGGIANDO nel contempo ulteriori iniziative e accordi sulle colture di uso minore;
23. INCORAGGIA gli Stati membri a garantire i lavori dello strumento di coordinamento sugli usi minori e CHIEDE alla Commissione di sostenere ulteriormente le iniziative degli Stati membri volte a migliorare l'efficienza delle procedure di autorizzazione per usi minori;

Autorizzazioni di emergenza

(Aumentare la sorveglianza delle autorizzazioni di emergenza)

24. RIMARCA che è necessaria un'analisi più dettagliata della situazione di emergenza per dimostrare i motivi alla base delle autorizzazioni di emergenza, tra cui la mancanza di regolari domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

25. È FAVOREVOLE a una procedura più rapida e reattiva per la fissazione di LMR temporanei accettati a livello dell'UE in relazione a questioni di emergenza e RACCOMANDA, nei casi in cui la Commissione sia già intervenuta rapidamente, di evitare per quanto possibile la fissazione di LMR nazionali;

(Ridurre ulteriormente la necessità di sperimentazione su animali vertebrati)

26. PLAUDE agli sforzi e ai risultati conseguiti nella riduzione della sperimentazione animale. CHIEDE tuttavia di intensificare tali sforzi e SOSTIENE pertanto la Commissione nell'ulteriore sviluppo di orientamenti e metodi, in particolare per quanto riguarda l'uso del metodo del *read-across* (riferimenti incrociati) per limitare il ricorso alla sperimentazione animale;

Sostenibilità dei prodotti fitosanitari e dei prodotti a basso rischio

(Promuovere una protezione fitosanitaria sostenibile, soluzioni a basso rischio e una mitigazione efficace del rischio)

27. RICONOSCE i risultati conseguiti nella promozione delle sostanze attive a basso rischio, compresi i semiochimici e le sostanze di base nonché i microrganismi, e ACCOGLIE CON FAVORE le riflessioni in corso sui principi e i criteri applicabili a tali sostanze, tenendo conto, se del caso, della loro presenza naturale;

28. SOTTOLINEA che la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio è fondamentale per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo e INVITA la Commissione a sostenere le iniziative degli Stati membri volte a elaborare orientamenti per la procedura di autorizzazione accelerata entro centoventi giorni prevista per i prodotti fitosanitari a basso rischio, compresa la fissazione degli LMR;

29. RICORDA che le sostanze di base e i metodi non chimici possono essere utili a fini di protezione fitosanitaria in quanto strumenti complementari e che tali alternative dovrebbero essere promosse conformemente ai principi della difesa integrata sanciti dalla direttiva 2009/128/CE;

30. SOSTIENE le iniziative di formazione nell'ambito del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti", ad esempio per la valutazione delle sostanze attive non chimiche o per l'attuazione dei documenti di orientamento sulla valutazione del rischio, e INVITA la Commissione a portare avanti tali iniziative di formazione nei settori pertinenti;

Applicazione

(Migliore l'applicazione del regolamento sui prodotti fitosanitari e del regolamento LMR)

31. ACCOGLIE POSITIVAMENTE l'intenzione della Commissione di chiarire, entro la fine del 2021, l'ambito di applicazione dell'espressione "circostanze eccezionali" per la fissazione di LMR temporanei al fine di evitare futuri malintesi e ritardi a tale riguardo e SOSTIENE gli sforzi relativi all'esame delle possibilità di accettazione di LMR specifici fissati nell'ambito di un diverso quadro giuridico;
32. SOSTIENE la Commissione nel continuare a incaricare senza ritardi l'EFSA di rivedere gli LMR nei casi in cui gli endpoint tossicologici siano stati abbassati in ragione dei risultati attuali di una valutazione del rischio e qualora vi siano indicazioni che ciò possa costituire un rischio potenziale per i consumatori;
33. PRENDE ATTO della dichiarazione della Commissione secondo cui non è stato individuato alcun rischio potenziale, il che comporterebbe la necessità di fissare LMR specifici per i mangimi, i prodotti ittici e i prodotti trasformati e INCORAGGIA gli Stati membri a monitorare tali prodotti nell'ambito dei loro programmi nazionali e a comunicare i relativi risultati alla Commissione per un ulteriore seguito;
34. CHIEDE alla Commissione di prendere in considerazione l'elaborazione di orientamenti sull'applicazione degli attuali LMR per i mangimi trasformati al fine di garantire un'applicazione più armonizzata da parte degli Stati membri, prima di prendere in considerazione la fissazione di LMR giuridicamente vincolanti per i prodotti utilizzati esclusivamente per la produzione di mangimi;
35. APPOGGIA l'intenzione della Commissione di chiarire le disposizioni del regolamento LMR relative ai prodotti trasformati, compreso l'uso di fattori di trasformazione, e di fornire orientamenti agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare;

36. INVITA la Commissione a valutare la necessità e fattibilità di stabilire dei fattori di trasformazione armonizzati nel regolamento LMR, tenendo conto anche dell'azione proposta al punto precedente;
37. INCORAGGIA gli Stati membri e la Commissione a combattere il commercio illegale di prodotti fitosanitari contraffatti o non autorizzati;

Risposte più rapide nel contesto del regolamento LMR alle questioni emergenti e ai progressi tecnici

38. APPREZZA l'iniziativa della Commissione di cominciare a valutare soluzioni concernenti l'integrazione di nuove sostanze attive non chimiche nell'allegato del regolamento LMR e di consentire pertanto una maggiore flessibilità e un eventuale adeguamento ai progressi tecnici;

Commercio internazionale

(Ricorrere alla diplomazia verde per promuovere la nostra agenda verde sui pesticidi)

39. CONVIENE che l'UE dovrebbe promuovere l'eliminazione graduale a livello globale dell'uso di sostanze attive non più autorizzate nell'UE e promuovere a livello internazionale sostanze a basso rischio e alternative, in linea con la comunicazione sul Green Deal, che contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'UE in relazione alla salute umana e ambientale;
40. ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di rivedere le tolleranze all'importazione per i pesticidi e di tenere conto degli aspetti ambientali nel valutare le domande relative alle tolleranze all'importazione (per le sostanze non più autorizzate nell'UE) in conformità delle norme e degli obblighi dell'OMC e SOTTOLINEA la necessità di spiegare e promuovere questo approccio in vari consessi internazionali ai fini del consenso e della trasparenza;

41. CONCORDA con l'intenzione della Commissione di prendere in considerazione, se ritenuta necessaria, una revisione del regolamento LMR per quanto riguarda l'inclusione degli aspetti ambientali nella fissazione delle tolleranze all'importazione e il trasferimento nel diritto dell'UE dei limiti massimi di residui stabiliti dal Codex (CXL);
42. SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di contribuire a livello internazionale allo sviluppo di metodologie di valutazione e di gestione del rischio al fine di agevolare l'allineamento dei livelli massimi di residui dell'UE ai CXL;

Coerenza interna e compatibilità con altre normative dell'UE

(Aumentare la coerenza interna e la compatibilità con la normativa dell'UE)

43. ACCOGLIE CON FAVORE qualsiasi sforzo teso ad accrescere la coerenza interna e la compatibilità con la pertinente normativa dell'UE;
44. SOSTIENE l'armonizzazione dei livelli massimi di residui riguardanti sostanze a duplice / molteplice uso nel regolamento LMR con altre normative settoriali per la stessa sostanza;
45. OSSERVA che il regolamento LMR sembra essere il regolamento adatto per fissare livelli massimi di residui per i biocidi, in quanto i loro residui derivano da un uso intenzionale e sono pertanto più paragonabili ai residui di antiparassitari che ai contaminanti;
46. RICONOSCENDO che le sostanze possono essere usate per la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie in quanto prodotti fitosanitari o biocidi in circostanze analoghe, INVITA pertanto la Commissione – in linea con il principio "una sostanza - una valutazione" – a esaminare in che modo la valutazione di sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi) possa essere accettata reciprocamente in una procedura efficace ai sensi del regolamento (CE) n 1107/2009, che potrebbe poi portare all'allineamento di taluni principi di sicurezza e requisiti relativi ai dati;

47. RICONOSCE l'incoerenza esistente tra i criteri di esclusione basati sui pericoli di cui al regolamento sui prodotti fitosanitari, da un lato, e il fatto di stabilire tolleranze all'importazione sulla base di una valutazione del rischio a norma del regolamento LMR, dall'altro, e SOSTIENE gli sforzi della Commissione tesi chiarire maggiormente gli impatti dei criteri di esclusione sui livelli massimi di residui per le sostanze in questione;
48. INVITA la Commissione a garantire che, se del caso, siano approvate rapidamente nuove sostanze attive e sostanze di base per l'agricoltura biologica adeguando l'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.
-